

“LA MANOVRA SALVA ITALIA”

Legge 214 del 22 dicembre 2011
(G.U. n. 300 del 27-12-2011 supplemento ordinario n. 276)

Sintesi delle norme di riordino del sistema pensionistico

Riduzioni di spesa. Pensioni

Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire:
 - Il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio,
 - la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare
 - la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
 - a) equità' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più' deboli;
 - b) flessibilità' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
 - c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

Nuove regole per le Pensioni

Viene sancito che dal 1° gennaio 2012, il calcolo delle quote di pensione successive a tale data **sarà secondo il sistema contributivo per tutti. Senza eccezioni**

I lavoratori che maturino entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, per la pensione di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

Possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto e devono rispettare la finestra mobile prevista.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

«pensione di vecchiaia »

«pensione anticipata»,

Nuove regole per le Pensioni

Vengono modificate le regole stabilite dalla legge 335/95 (legge Dini)

~~Metodo
RETRIBUTIVO~~

Chi riguardava?

Tutti coloro che
al 31/12/1995
avevano accumulato più di
18 anni di contribuzione
per i contributi versati
fino al 31-12-2011

**DAL 1 GENNAIO
2012 CALCOLO
CONTRIBUTIVO
IN PRO-QUOTA**

Metodo
MISTO

Chi riguarda?

Tutti coloro che
al 31/12/1995
avevano
accumulato
meno di 18 anni
di contribuzione

Metodo
CONTRIBUTIVO

Chi riguarda?

Tutti coloro che
hanno iniziato
la contribuzione
dopo il
31/12/1995

Nuove regole per le Pensioni



~~Metodo
RETRIBUTIVO~~

Metodo
CONTRIBUTIVO

Rendita pensionistica pari al 2%
per ogni anno di contributi versati
rapportata agli stipendi degli ultimi
10 anni per i contributi versati fino
al 31-12-2011.

DAL 1 GENNAIO 2012
CALCOLO CONTRIBUTIVO
RAPPORTATO AL MONTANTE DEI
CONTRIBUTI VERSATI

Rendita rapportata al
montante dei contributi
versati nell'intero
periodo lavorativo

IL METODO CONTRIBUTIVO

Analizziamolo nel dettaglio

Il sistema contributivo si basa:

- sul montante contributivo individuale e sul
- coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

➔ ***Cos'è il MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE?***

Il montante contributivo è la sommatoria di tutti i contributi versati che vengono rivalutati sulla base della variazione media quinquennale del PIL.


➔ **L'andamento del PIL (*Prodotto Interno Lordo*) diventa determinante anche per l'ammontare della futura pensione (attenzione ai periodi di "crisi economica")**

L'andamento del Pil

Art. 1 comma 9 legge 335/95

Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale.

Grafico del PIL ultimi 10 anni



IL METODO CONTRIBUTIVO

Analizziamolo nel dettaglio

Cos'è il COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE?

L'importo della pensione si determina applicando al montante rivalutato il coefficiente di trasformazione legato all'età.

I coefficienti fissati dalla Legge 335/1995 sono oggi sottoposti a revisione triennale in base all'aspettativa di vita dovranno essere prolungati fino all'età di 70 anni dal 2019 la revisione sarà biennale maggiore è la vita media, minore sarà il coefficiente.

Restano in vigore fino al 2015 solo per le donne che scelgono la pensione di anzianità e sono obbligate ad optare per il sistema contributivo.

età	coefficienti		età	coefficienti	
	l. 335/95	Nuovi dal 1 gennaio 2010		l. 335/95	Nuovi dal 1 gennaio 2010
57	4,720	4,419	62	5,514	5,093
58	4,860	4,538	63	5,706	5,257
59	5,006	4,664	64	5,911	5,432
60	5,163	4,798	65	6,136	5,620
61	5,334	4,940			

Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, delibera n° 9 /2006

Le nuove regole per le Pensioni



Viene introdotto il principio per cui il proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento dell'età necessaria per la pensione di Vecchiaia è **incentivato fino all'età di settanta anni.**

Per le persone che maturano i requisiti a pensione dal 1 gennaio 2012 **viene abolito il sistema delle finestre mobili.**

Nuove regole per le Pensioni anticipate

Vengono definiti i nuovi requisiti di accesso alla pensione anticipata.
Questo trattamento sostituisce tutti i preesistenti trattamenti di anzianità

uomini

anno	contributi
2012	42 anni + 1 mese
2013	42 anni + 2 mesi
2014	42 anni + 3 mesi

donne

anno	contributi
2012	41 anni + 1 mese
2013	41 anni + 2 mesi
2014	41 anni + 3 mesi

Contemporaneamente alla maturazione dei contributi sopra indicati viene presa in considerazione l'età del soggetto con una penalizzazione rispetto ai 62 anni.
Quindi se si va in pensione: a 61 anni la penalizzazione è del 1%
a 60 anni del 1%+1%
per ogni anno di anticipo rispetto ai 60anni 2%

Nuove regole per le Pensioni anticipate

I correttivi alle distorsioni

- Per i dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 maturino i vecchi requisiti dell'anzianità (quota 96 - 35 anni ctb+60 anni di età), è possibile il pensionamento anticipato al compimento dei 64 anni anziché 66.
- Per le donne del settore privato che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e Una età anagrafica di almeno 60 anni possono accedere alla pensione di vecchiaia a 64 anni se più favorevole.

Nuove regole per le Pensioni


A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale e' incrementato di un anno.

NORMA DI SALVAGUARDIA


Per i lavoratori e le lavoratrici che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2021, i requisiti anagrafico per l'accesso alla pensione non può essere inferiore a 67 anni.

Qualora, i predetti requisiti per effetto degli incrementi della speranza di vita non fossero assicurati, l'età anagrafica effettiva viene incrementata con decreto direttoriale da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.

Differimento dell'accesso alla pensione Requisito anagrafico e aspettativa di vita



Aumento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione in base alla **variazione della speranza di vita** nei 3 anni precedenti (dopo il 2019 adeguamento biennale) calcolata dall'ISTAT all'età di 66 anni in riferimento alla popolazione residente in Italia.




A partire dal 2013

l'età della pensione non sarà più fissa ma verrà
modificata periodicamente con decreto
del Min. Economia e Finanza di concerto con Min. Lavoro

(art. 22 ter c. 2 legge 102/09; 122/10 art. 12 c. 12 bis; art. 18 c. 4 legge 111/11)

Procedimento



Dal 2011 Istat mette a disposizione entro il 31 dicembre del medesimo anno il dato sulla variazione, rispetto al triennio precedente, della speranza di vita all'età di 66 anni rispetto alla popolazione residente in Italia;

Con decreto MEF/Min. Lavoro, emanato almeno 12 mesi prima dell'aggiornamento, sono stabiliti nuovi requisiti anagrafici;

Sanzione erariale in caso di mancata emanazione del decreto

- In sede di **prima** applicazione **(2013)** incremento requisiti **non** superiore a 3 mesi;

Se la variazione della speranza di vita diminuisce, **non si procederà** all'aggiornamento (cioè non si abbasseranno i requisiti anagrafici);

- L'adeguamento dei requisiti anagrafici alle aspettative di vita verrà effettuato ogni tre anni **(dal 2019 ogni due anni)**

L'assegno sociale rivalutato come misura minima di accesso per le pensioni contributive

Ai fini dell'accesso al pensionamento con il sistema esclusivamente contributivo, (per quelli che hanno avuto il primo contributo dopo il 1996) vengono individuati due "valori soglia" corrispondenti:

- a **1,5 volte il valore dell'assegno sociale rivalutato**, ai fini dell'accesso al pensionamento dai 66 ai 70 anni (tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti anagrafici a partire dal 2013);
- a **2,8 volte il valore dell'assegno sociale rivalutato**, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato dai 63 anni in poi (tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti anagrafici a partire dal 2013).

L'assegno sociale "rivalutato" viene adeguato annualmente, a partire dal 1° gennaio 2012, sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, con un'anzianità contributiva minima di 5 anni.

Le Deroghe

Mantengono i requisiti di accesso e di decorrenza alle pensioni di anzianità vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto i soggetti che:

- maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011
- le donne che entro il 2015 maturino una anzianità contributiva di almeno 35 anni e una età di 57 anni se lavoratrici dipendenti o 58 anni se lavoratrici autonome che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo
- i lavoratori collocati in mobilità breve sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011 e che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell' indennità di mobilità
- i lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011
- i lavoratori titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore e per i lavoratori per i quali sia stato previsto entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso a tali fondi
- i lavoratori che prima del 4 dicembre 2011 siano stati autorizzati ai versamenti volontari
- i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio

Le Deroghe

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia, da adottarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 214/2011, verranno definite le modalità di attuazione delle deroghe compresa la determinazione del limite massimo numerico dei lavoratori interessati nel limite delle risorse che sono definite come segue:

- 240 milioni euro nel 2013
- 630 milioni euro nel 2014
- 1.040 milioni euro nel 2015
- 1.220 milioni di euro nel 2016
- 1.030 milioni di euro nel 2017
- 610 milioni di euro nel 2018
- 300 milioni di euro nel 2019.

Gli enti di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio delle domande di pensionamento e, qualora risulti raggiunto il limite numerico delle domande di pensione previste, gli enti non prenderanno in esame ulteriori istanze

Modifiche alle pensioni di reversibilità

- Nei casi in cui il **matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad una età, per costui, superiore a 70 anni** e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni la prestazione ai superstiti **è ridotta del 10%** per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.

La norma non si applica in presenza di figli minori, studenti o inabili. Rimane inoltre fermo il regime di cumulabilità dei redditi previsto dall'art. 1 comma 41 legge 335/1995.

- La legge 125/11 ha **escluso il diritto alla pensione di reversibilità e indiretta e all'indennità una tantum ai familiari superstiti che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio del pensionato o dell'iscritto.**

le altre modifiche

- Viene previsto l'obbligo di aumentare i requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per i regimi pensionistici e alla gestioni pensionistiche per cui siano attualmente previsti requisiti diversi da quelli dell'assicurazione generale obbligatoria
- Viene eliminato il limite minimo di tre anni per procedere alla totalizzazione dei contributi versati in enti o casse diverse
- Sono fatti salvi per le pubbliche amministrazioni i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età già adottati prima dell'entrata in vigore del decreto.

Requisiti per pensione anticipata usuranti

Pensioni con decorrenza entro 31/12/2017

- Svolgimento effettivo di attività usuranti a) b) c) d)
- Per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro; Compreso l'anno di maturazione dei requisiti,
- Non si considerano periodi coperti totalmente da ctb figurativa

Pensioni con decorrenza dal 1/1/2018

- Svolgimento effettivo di attività usuranti a) b) c) d)
- Almeno per metà della vita lavorativa complessiva
- Non si considerano periodi coperti totalmente da ctb figurativa

Requisiti per pensione anticipata usuranti

Dal 1/1/2012

- età anagrafica ridotta rispetto ai nuovi requisiti;
- somma età + CTB come da tabella B all. 1 legge 247/2007 fermo restando gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dal D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

Contribuzione mista

- In caso di periodi contributivi presso le Gestioni dei lavoratori autonomi non ricongiunti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti l'anticipo della pensione per usuranti dovrà essere calcolato sui requisiti pensionistici previsti per i lavoratori autonomi

Tabella B dell'allegato 1 alla legge 247/2007

anni	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 Dal 1-07-2009 Al 1-12-2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
2013	97	61	98	62

Lavori notturni inferiori a 78 giorni

Lavoratori a turni (art. 1 c. 2 lett. g) d.lgs. 66/2003) che svolgono attività notturna (nell'intervallo tra le 24 e 5 del mattino) per almeno 6 h:

- per attività da 64 a 71 gg. lavorativi annui il requisito anagrafico di cui alla tabella B è incrementato di 2 anni, ed il valore "quota" di 2 anni;
- per attività da 72 a 77 gg. lavorativi annui il requisito anagrafico minimo è incrementato di 1 anno, ed il valore "quota" di 1 anno.

Lavori notturni inferiori a 78 giorni

Il beneficio maggiorato (1 anno o 2 anni) si applica
anche al lavoratore che ha svolto:

Una o più attività di cui alle lettere a), b), c) d) art. 1 comma 1
solo se

le attività notturne per meno di 78 giorni
si siano **svolte** per un **periodo superiore alla metà**.

Il requisito anagrafico per accedere alla pensione sarà collegato
alla **speranza di vita**, quindi ha **effetto anche sulle pensioni
anticipate per lavori usuranti**

*Sono fatte salve norme di miglior favore per pensionamento anticipato.
Esse non sono cumulabili o integrabili con norme sui lavori usuranti*

Lavori notturni inferiori a 78 giorni

Per applicare il requisito di pensionamento si guarda alla **durata prevalente** dell'attività lavorativa notturna

Esempio: se per 20 anni, su totali 36 anni di lavoro, si è svolta attività notturna entro 71 gg. annui, il requisito di accesso è incrementato di 2 anni ed il valore "quota" di 2 anni

Se la durata dell'attività notturna è **equivalente** si applica il requisito maggiorato di 1 anno

Esempio: 18 anni attività notturna entro 71 gg. annui e 18 anni attività notturna da 72 a 77 gg. annui, si applicherà l'incremento di 1 anno dell'età e della "quota"

La previdenza complementare

Entro il 31 dicembre 2012 saranno analizzate eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

Informazione e educazione previdenziale

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale.

A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza.

I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione.

A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 38 della Costituzione

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.

Contributo di solidarietà per le pensioni

A decorrere dal 1/8/2011 e fino al 31/12/2014 i trattamenti pensionistici erogati da enti di previdenza obbligatoria i cui **importi complessivamente superino i 90.000 €** lordi annui sono assoggettati ad un contributo di solidarietà:

- del 5% per la parte eccedente il limite di 90.000 € fino all'importo di 150.000 euro;
- del 10% per la parte eccedente i 150.000 € e fino a 200.000 €;
- del 15% per la parte eccedente i 200.000 €

Contributo di solidarietà

Dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico dei pensionati e dei lavoratori degli ex fondi speciali confluiti nel FPLD e del fondo volo

Anzianità contributive Al 31 dicembre 1995	Da 5 anni fino a 15 anni	Oltre 15 anni fino a 25 anni	Oltre 25 anni
PENSIONATI			
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Inpdai	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
LAVORATORI			
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%
Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%

Sono escluse dall'assoggettamento al contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità

Aumento aliquote contributive

Gestione Artigiani e Commercianti

Anno	Aliquota prima fascia di reddito	Aliquota ulteriore fascia di reddito
2011	20%	21%
2012	21,3%	22,3%
2013	21,75%	22,75%
2014	22,20%	23,20%
2015	22,65%	23,65
2016	23.10%	24,1%
2017	23,55%	24,55%
Dal 2018	24%	25%

N.B. l'aliquota non considera il contributo dello 0,09 destinato a finanziare l'erogazione di un indennizzo agli iscritti che cessano l'attività commerciale e in vigore fino al 31 dicembre 2013

Aumento aliquote contributive

Gestione Coltivatori diretti aliquote di finanziamento

Anno	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15%
2013	22%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21%	20,5%	18%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22%
Dal 2018	24%	24%	24%	24%

Aumento aliquote contributive

Iscritti alla Gestione Separata (co co co ecc.)

Dal 1.1.2012 per effetto della legge di stabilità [\(art.22 comma 1 legge 183/2011\)](#) l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata è aumentata di 1 punto percentuale;

- Per coloro che non sono iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie l'aliquota passa al 27% + 0,72 di contributo assistenziale per un totale di 27,72%
- Per coloro che sono iscritti ad altra gestione previdenziale l'aliquota passa al 18% e non è dovuto il contributo aggiuntivo.

Sospensione della perequazione al costo della vita per le pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS

Per il biennio 2012 -2013 sui trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS viene previsto il blocco della rivalutazione automatica al costo della vita.

Pensioni e fasce di importo	Perequazione all'indice Istat di aumento del costo della vita
Sui trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS (1405,05 € lordi mensili)	100%
Sui trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo	0

Per i trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il min ma inferiori alla somma tra l'importo corrispondente a 3 volte il trattamento minimo e la quota di rivalutazione automatica che sarebbe spettata l'aumento di rivalutazione viene attribuito per intero, fino a concorrenza del suddetto limite maggiorato.

Quanti sono i pensionati in Veneto?

Tabella A Pensionati con 1 o più trattamenti pensionistici con importo totale fino a 1499,99 euro		
provincia	Verona	170.158
	Vicenza	159.697
	Belluno	46.838
	Treviso	163.194
	Venezia	152.605
	Padova	168.282
	Rovigo	58.198
Veneto	Totale	918.972
Nord		5.215.700
Centro		2.171.781
Mezzogiorno		3.851.634
Italia	Totale	11.239.115
Esteri		485.692
Non ripartibili		1.440
Totale		11.726.247

Fonte: Inps, casellario pensionati anno 2009

Quanti sono i pensionati in Veneto?

Tabella B Pensionati con 1 o più trattamenti pensionistici con importo totale da 1499,99 euro in su		
provincia	Verona	61.579
	Vicenza	62.405
	Belluno	18.210
	Treviso	59.606
	Venezia	78.645
	Padova	57.593
	Rovigo	18.603
Veneto	Totale	374.161
Nord		2.651.641
Centro		1.096.693
Mezzogiorno		1.107.224
Italia		4.997.587
Estero		7.783
Non ripartibili		1.414
Totale		5.006.784

Fonte: Inps, casellario pensionati anno 2009

Super INPS

Dal 1° gennaio 2012 sono soppressi l'INPDAP e l'ENPALS, le cui funzioni passano all' INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Entro il 31 marzo 2012 gli Enti soppressi dovranno deliberare in ordine al bilancio di chiusura e delle relative gestioni.

Entro 60 giorni il Ministro del lavoro con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Pubblica Amministrazione provvederanno con appositi decreti al trasferimento all'INPS delle:

- risorse strumentali
- risorse umane
- risorse finanziarie

degli enti soppressi